

ARTICOLO 3

Rete per la valorizzazione delle differenze



CARTA D'INTENTI

Articolo 3 è una rete informale di associazioni, enti, soggetti politici e persone che intende intervenire nei vari contesti sociali della provincia di Arezzo attraverso attività informative, formative, divulgative ed operative al fine di garantire ad ogni essere umano l'opportunità di affermarsi come persona e come cittadino - sia nella sfera privata che pubblica - a partire dalla propria irriducibile originalità caratterizzata da infinite sfaccettature, valorizzandone le differenze.

AREE D'INTERVENTO (MISSION)

Partendo dagli assunti di Carte Fondamentali quali l'art. 3 della Costituzione Italiana¹ e l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea², sono intenti del coordinamento:

- la promozione di azioni e buone pratiche non discriminatorie e a tutela dei diritti umani;
- la sensibilizzazione culturale, informazione e formazione su parità di genere, rispetto e valorizzazione delle differenze;
- il monitoraggio affinché sia garantita la piena realizzazione delle pari opportunità, intese come assenza di ostacoli alla partecipazione economica, sociale e politica di ogni individuo per ragione connesse al genere, origine etnica, religione, convinzioni personali e politiche, orientamento sessuale, identità di genere, età, disabilità, ...

AZIONI

Il coordinamento intende perseguire la propria *mission* attraverso:

- ✓ organizzazione di convegni di carattere scientifico, seminari, workshop e laboratori di formazione rivolti a tutta la cittadinanza;
- ✓ realizzazione di campagne di comunicazione, informative e divulgative;
- ✓ interventi di pressione, stimolo e monitoraggio a livello politico-istituzionale;
- ✓ organizzazione di eventi culturali.

1 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"

2 Art. 21 "Non discriminazione" co. 1: "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"